

TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Bartolomeo Quatraro PRESIDENTE
dott. Fabrizio Filice GIUDICE
dott.ssa Guendalina Pascale GIUDICE REL.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento ex art. 8, ult. co. L. 898/1970, iscritto al n. 1546/11 RG/F
promosso da:

G. S. [redacted]
elettivamente dom.ta in N. via M. R. n. [redacted] presso lo studio dell'Avv.
F. G. [redacted] che la rappresenta e difende per procura in atti

- ricorrente -

F. S. [redacted]
elettivamente dom.to in N., via S. [redacted] n. [redacted] presso lo studio
dell'Avv. M. P. [redacted] che lo rappresenta e difende per delega in atti

contro

- resistente -

Premesso:

- che la sig.ra G. S. [redacted] ha adito l'intestato Tribunale per ottenere il sequestro conservativo del bene immobile di proprietà del sig. F. S. [redacted] fino alla concorrenza della somma di euro 80.000,00;
- che, a sostegno della propria pretesa, parte ricorrente ha dedotto la sussistenza dell'obbligo di controparte di corrispondere euro 400,00 al mese a titolo di contributo al mantenimento della prole (v. sentenza in atti), oltre al 50% delle spese straordinarie e l'inadempimento dello stesso con riferimento al mancato concorso nelle spese straordinarie, al mancato versamento dell'adeguamento Istat ed all'arbitraria autoriduzione da euro 400,00 ad euro 200,00;
- che il sig. F. S. [redacted], ritualmente costituitosi nel presente procedimento, ha contestato la ricostruzione dei fatti operata da parte ricorrente, chiedendo la pronuncia di inammissibilità del ricorso, atteso che la ricorrente avrebbe già tutelato il proprio credito mediante l'istituto alternativo del prelievo diretto dalla pensione di invalidità dell'ex coniuge;

- che, in particolare, parte resistente ha dedotto di subire tale misura coercitiva nella misura di metà della pensione mensile e quindi per euro 376,00, aggiungendo, altresì, che l'importo originariamente stabilito quale contributo al mantenimento della prole è stato recentemente ridotto dalla Corte d'appello ad euro 300,00, versate integralmente dall'ente erogatore della pensione (Inpdap);
- che all'udienza dell'^{9/6/11}ciascuna parte ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni e per il rigetto di quelle di controparte;

Rilevato, in generale:

- che sin dall'introduzione del rimedio in esame, in dottrina ed in giurisprudenza si è acceso il dibattito in merito alla qualificazione giuridica da attribuirsi ad esso. In particolare, secondo la giurisprudenza minoritaria, esso va ricondotto nell'alveo del sequestro conservativo, atteso il nomen iuris espressamente attribuitogli dal legislatore, con conseguente applicabilità della relativa disciplina in punto competenza, convalida e revoca (v. Corte App. Genova 18.10.1985, in GC 1986, I, 2552);
- che, al contrario, secondo l'interpretazione giurisprudenziale maggioritaria, il sequestro previsto dall'art. 8 ult. co. L. 898/1970 è un provvedimento cautelare non assoggettabile alla disciplina uniforme delle misure cautelari previste negli art. 669 bis ss. c.p.c., nè per il rito nè per i presupposti sostanziali, infatti il provvedimento va adottato dal Tribunale nelle forme del rito camerale ex art. 737 ss. c.p.c. e non può ricondursi alla figura del sequestro conservativo, che è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, sicché non si applicano le norme degli art. 671 ss. c.p.c., nè occorre il "*periculum in mora*" inteso come rischio di perdere la garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c. (v. Cass. Civ. Sez. 1, sentenza n. 961 del 30/01/1992, Cass. Civ. Sez. 1, sentenza n. 4323 del 28/04/1998, Cass. Civ. Sez. 1, sentenza n. 944 del 28/01/2000, Cass. Civ. Sez. 1, sentenza n. 10273 del 28/05/2004, C. Cost. 258/1996, Corte Cost. 99/1997, nonché, per la chiarezza espositiva Trib. Sala Consilina 16.7.1997, Trib. Ascoli Piceno 16.3.2006, in www.dejure.giuffre.it);
- che il sequestro in parola presuppone un titolo esecutivo già formato, costituito o dalla sentenza di divorzio o dai provvedimenti emessi in sede di udienza presidenziale, non è necessariamente strumentale ad un giudizio di merito destinato a condizionarne l'efficacia, come invece stabilisce, anche con riferimento al sequestro conservativo, la disciplina uniforme dei procedimenti cautelari (art. 669 octies e novies c.p.c.) e deve poter vincolare a tempo

indeterminato dei beni del coniuge obbligato per garantire il futuro adempimento dei suoi obblighi;

- che tale provvedimento ha, una natura senz'altro analoga a quello previsto dall'art. 156 comma 6 c.c. non richiedendosi anche in questo caso il pericolo di perdere la garanzia patrimoniale (cfr. Cass. Civ. n. 5887/1983), ma, unicamente, la necessità di assicurare un regolare adempimento dell'obbligo;
- che, tuttavia, a differenza dal sequestro di cui all'art. 156, co. 6, cc, quello previsto dall'art. 8, ult. co. L. div. non richiede l'inadempimento – neppure non grave – mentre nessuno dei due richiede il periculum;
- che, con riferimento a tale ultimo tipo di sequestro, la giurisprudenza ha affermato che lo stesso è finalizzato ad una funzione di coazione, anche psicologica, all'adempimento degli obblighi di mantenimento posti a carico di uno dei coniugi, ciò che lo differenzia tanto dal sequestro conservativo, quanto dal sequestro giudiziario (v. Cass. Civ. 20 febbraio 1989, n. 4861; 5 febbraio 1988, n. 1261; Corte Cost. 19 luglio 1996, n. 258; Corte App. Reggio Calabria 8.6.2006, in www.dejuregiuffre.it);
- che la competenza alla decisione, in caso di proposizione dell'istanza nel corso del giudizio di divorzio compete al G.I., mentre, nel caso di proposizione del ricorso successivamente alla pronuncia della sentenza di divorzio, appartiene al Tribunale in composizione collegiale, con le forme dei procedimenti camerali e sentito il PM (v. Corte App. Reggio Calabria 8.6.2006, in www.dejuregiuffre.it);
- che la diversità di *ratio* e presupposti dei due istituti (sequestro ex art. 156, co. 6 cc o ex art. 8, ult. co. L. div. e sequestro ex art. 671 cpc) fa sì che gli stessi siano proponibili in via cumulativa e non alternativa (v. Trib. Arezzo 22.5.2009 in www.dejuregiuffre.it);

Ritenuto, con specifico riguardo alla fattispecie *sub iudice*:

- che, in applicazione dei principi suesposti, è pur vero che l'obbligo di F██████ S██████ a contribuire al mantenimento della prole nella misura di euro 400,00 risulta dalla sentenza di divorzio, prodotta in atti da parte ricorrente, ma è altrettanto vero che la Corte d'appello ha ridotto il contributo paterno ad euro 300,00 a far data dal mese di gennaio del 2009;
- che, pertanto, allo stato manca il presupposto del rimedio azionato, o meglio, l'inadempimento originario dell'ex-coniuge è già stato opportunamente neutralizzato dalla pregressa iniziativa della ricorrente, la quale ottiene direttamente dall'Inpdap l'intero ammontare del contributo paterno al



mantenimento della prole, pari ad euro 300,00 mensili, a seguito del provvedimento di riforma della Corte d'Appello;

- che lo strumento di tutela del credito azionato nell'attualità non può neppure riferirsi alle spese straordinarie, che non sono prevedibili nel loro ammontare e potranno essere azionate in via monitoria al momento dell'inadempimento;

- che, conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, atteso che il provvedimento della Corte d'Appello è intervenuto prima (19.4.11) della proposizione del ricorso (11.5.11) e che, pertanto, sin da allora la ricorrente non avrebbe più potuto azionare il rimedio in esame per la differenza originaria tra l'importo liquidato in sentenza e quello versato dall'Inpdap;

- che la situazione personale delle parti, improntata ad una conflittualità esasperata, con ricadute pregiudizievoli sul figlio minore, che vive una difficoltà relazionale col padre e non pare, in questo, supportato dalla madre la quale, all'insorgere delle difficoltà, ha subito chiesto la cessazione di ogni rapporto padre/figlio, impone la compensazione integrale delle spese del presente procedimento, al fine di sopire – per quanto possibile – i sentimenti di reciproca rivalsa tra le parti, nel precipuo ed esclusivo interesse del figlio, già notevolmente psicologicamente provato dalle vicende coniugali dei genitori (v. decreto Corte D'appello di Torino del 25.11.10, depositato il 19.4.11);

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in data 13.6.2011

TRIBUNALE DI NOVARA
Depositato in Cancelleria
Novara, il 13.6.2011

IL CANCELLIERE
Dott. ssa Furcena VITALE

Il Presidente
dott. Bartolomeo Quatraro

Il Giudice relatore
dott.ssa Guendalina Pascale